



# VECO TAX

## News

Periodico di aggiornamento sulla fiscalità internazionale edito da Verga Group  
Via Lavizzari 4, CH-6900 Lugano • tel. +41 91 911 71 11 • fax +41 91 923 94 19  
Web site: [www.vergagroup.com](http://www.vergagroup.com) • Email: [info@vergagroup.com](mailto:info@vergagroup.com)

### UNIONE EUROPEA

*IVA - Nuove regole per la territorialità delle prestazioni di servizi*

Nell'ambito di un più vasto progetto teso ad armonizzare il sistema dell'Iva nonché a prevenire fenomeni di frodi o abusi, la direttiva n. 2008/8/CE (modificativa della direttiva n. 2006/112/CE) fissa tra l'altro le nuove regole che disciplinano il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di servizi tra soggetti passivi Iva saranno di norma imponibili nel luogo dove il destinatario è stabilito, con più frequente applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge).

In primo luogo, le prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo che agisce in quanto tale sono soggette a Iva nello Stato membro in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica (tassazione a "destino"). Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della

residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi.

Viceversa, il luogo delle prestazioni di servizi resi a privati il servizio è territorialmente rilevante ai fini Iva nello Stato Membro ove il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica (tassazione "all'origine"). Se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.

In deroga a tali regole generali, vigono criteri alternativi in caso di specifiche operazioni. In particolare:

- le prestazioni di servizi rese da un intermediario a persone che non sono soggetti passivi Iva (privati consumatori) sono imponibili nel luogo in cui viene effettuata l'operazione principale;
- le prestazioni di servizi relativi a beni immobili - incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tenden-

### IN QUESTO NUMERO:

#### UNIONE EUROPEA

*IVA - Nuove regole per la territorialità delle prestazioni di servizi*

1

#### ITALIA

*Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti a società UE*

2

#### REPUBBLICA CECA

*Ridotta l'imposizione sulle società e sulle persone fisiche*

2

#### LUSSEMBURGO

*Nuovo regime fiscale per i redditi derivanti da attività immateriali*

3

#### SVIZZERA

*Flat Tax per il canton Obvaldo*

3

#### NUOVA ZELANDA

*Riforma delle Limited Partnerships*

4

#### CINA

*Disposizioni attuative della riforma fiscale*

4

ti a preparare o a coordinare l'esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e

dagli uffici di sorveglianza sono imponibili nel luogo in cui è situato il bene;

- le prestazioni di trasporto, le prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili, le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering (diversi da quelli materialmente effettuati nel corso della parte di un servizio di trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità) sono imponibili nel luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite;
- le prestazioni di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto sono imponibili nel luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario;
- le prestazioni di servizi prestati per via elettronica, resi a soggetti privati consumatori residenti in uno Stato membro da parte di un soggetto passivo che abbia stabilito la sede della propria attività economica fuori dalla UE o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi sono imponibili nello Stato membro di residenza del cliente.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010 si applicheranno le modifiche apportate dal regolamento n. 143/2008/CE al regolamento n. 1798/2003/CE, per quanto concerne l'introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni, in ragione delle nuove disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, di regimi speciali e di procedura di rimborso dell'Iva.

Invero, al fine di assicurare la verifica della corretta applicazione dell'Iva ai servizi soggetti al

meccanismo dell'inversione contabile, i dati raccolti dallo Stato membro del prestatore devono essere comunicati allo Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

## ITALIA

### *Nuovo regime fiscale dei dividendi distribuiti a società UE*

In attuazione del parere motivato della Commissione europea n. C(2006) 2544 del 28 giugno 2006, l'articolo 1, commi 67-69 della legge finanziaria per l'anno 2008, ha ridotto dal 27% all'1,375% la misura della ritenuta a titolo di imposta da operare sui dividendi distribuiti da società di capitali italiane a società ed enti non residenti, soggetti ad imposta in altri Paesi UE o in Stati facenti parte dell'Accordo SEE inclusi nell'emananda "white list" (elenco di Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni) di cui al nuovo art. 168-bis del Tuir.

Attraverso le previsioni normative introdotte con la legge n. 244/2007 (art. 27 comma 3-ter d.p.r. 600/73), pertanto, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa fiscale alle disposizioni comunitarie previste dal Trattato CE, già oggetto di esame da parte dei giudici comunitari nella sentenza n. C-170/05 (Denkavit) e nella sentenza n. C-379/05 (Amurta).

Lo scopo della norma è pertanto di equiparare la misura del carico fiscale dei dividendi interni incassati dalle società italiane che, come noto, sono tassabili solo per il 5% (ai quali applicando l'aliquota nominale IRES del 27,5%, si determina una tassazione pari a 1,375%). Tale parificazione, infine, trova un'ulteriore giustificazione tenuto conto dell'abrogazione dell'articolo 122, comma 1, lettera a) del Tuir, con cui i soggetti residenti in Italia potevano

beneficiare dell'esenzione totale degli utili attraverso la rettifica di consolidamento.

Le modifiche introdotte con la manovra di bilancio si applicano agli utili che si sono formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2008 (mentre per gli utili formati precedentemente a tale data rimarrà invariata l'aliquota del 27% o la minore aliquota applicabile per effetto di una CDI).

Rimane inalterata, invece, l'esenzione totale per i dividendi distribuiti a società "matri" residenti nel territorio comunitario per i quali non viene loro applicata alcuna ritenuta alla fonte al momento della distribuzione (articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, attuativo della Direttiva 90/435/CEE "madre-figlia").

Fino alla emanazione della white list citata, la norma in esame si applica agli Stati UE e a quei Paesi SEE che risultano inclusi nell'elenco degli Stati con cui è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana di cui al d.m. 4 settembre 1996 (in pratica, la sola Norvegia).

## REPUBBLICA CECA

### *Ridotta l'imposizione sulle società e sulle persone fisiche*

Dal 1° gennaio 2008 nella Repubblica ceca l'aliquota di tassazione societaria è scesa al 21%, sostituendo la precedente aliquota del 24% in vigore fino alla fine del 2007. La previsione è di arrivare a un ulteriore taglio al 20% nel 2009 e al 19% nel 2010.

Per quanto riguarda invece le persone fisiche, è stata introdotta una aliquota unica del 15% che va a sostituire quelle comprese tra il 12 e il 32% in vigore fino al

2007. A fronte di queste misure agevolative è stata tuttavia inasprita la tassazione sui capital gain derivanti dalla vendita di partecipazioni in società non quotate. Infatti, l'esenzione integrale, originariamente prevista dopo un periodo di detenzione di soli sei mesi, verrà accordata solamente dopo un periodo di possesso di cinque anni.

A partire dal 1° gennaio 2008, l'aliquota ordinaria Iva è stabilita al 19%, mentre quella ridotta è fissata al 9%. Sotto questo profilo la Repubblica Ceca si colloca sulla scia degli altri Paesi neocomunitari che hanno previsto aliquote di tassazione sui redditi fortemente concorrenziali. È inoltre prevista anche una riduzione delle ritenute sui pagamenti di canoni a soggetti non residenti. In particolare passerà dal 25 al 15% il prelievo sulle royalties, sui compensi per i servizi forniti nella Repubblica, inclusi i pagamenti per servizi commerciali, tecnici e per i noleggi.

Infine, l'applicazione della direttiva "madre figlia" sui dividendi in uscita è stata estesa anche al caso delle società in liquidazione. In simili casi, pertanto, non verrà operata la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti.

Inoltre, si segnala che anche nella Repubblica Ceca è stato introdotto l'istituto dell'interpello, ossia la possibilità per il contribuente di ottenere dall'Amministrazione un parere preventivo e vincolante su determinate problematiche fiscali. Gli argomenti che potranno essere sottoposti all'Amministrazione finanziaria attengono – fra gli altri – alla modalità di ripartizione dei costi che afferiscono contemporaneamente a proventi esenti e a proventi tassati, la deducibilità dei costi riferiti a beni immobili a utilizzo promiscuo e la valutazione in merito al tratta-

mento contabile e fiscale delle spese sostenute su beni immobili con particolare valutazione se devono essere capitalizzati o spesi integralmente nell'esercizio.

## LUSSEMBURGO

*Nuovo regime fiscale per i redditi derivanti da attività immateriali*

Dal 1° gennaio 2008 è entrato in vigore un regime fiscale di favore sui redditi e sulle plusvalenze derivanti dallo sfruttamento e dal realizzo di beni immateriali (marchi, brevetti, software e simili).

Il nuovo regime fiscale (art. 50-bis, LIR) consiste nell'esenzione dell'80% dei redditi derivanti dai predetti beni, acquistati da terze economie ovvero realizzati internamente a partire dal 1° gennaio 2008 (con un carico fiscale effettivo corrispondente a ca. il 6% dell'utile).

I redditi agevolati consistono nelle royalties ricevute per effetto di concessione in licenza a terzi o a società del gruppo, oltre ai redditi figurativi derivanti dall'utilizzazione in proprio del bene immateriale.

Anche le plusvalenze da alienazione di detti beni immateriali, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di parziale esenzione.

A scopo antielusivo, il regime in parola non spetta per i beni e diritti immateriali acquistati da società considerate come "parti correlate". Sono considerate tali:

- le società "figlie", possedute almeno per il 10% del capitale;
- le società "madri", che detengono almeno il 10% del capitale della società "figlia";
- le società "sorelle", in cui una terza società detiene almeno il 10% del capitale.

La normativa non precisa tuttavia gli effetti derivanti da situazioni di partecipazione indiretta al capitale, ovvero in cui il rapporto partecipativo riguarda persone fisiche in luogo di società.

Il regime fiscale in discorso rappresenta una significativa forma di incentivazione fiscale per lo stabilimento in Lussemburgo di società aventi come oggetto lo sfruttamento e la creazione di beni immateriali nonché di centri di R&S. Va notato, come a differenza di simili agevolazioni presenti in altri Stati (Francia, Belgio, Paesi Bassi e Irlanda) la normativa in commento non richiede l'effettuazione di particolari attività di ricerca e sviluppo in Lussemburgo.

## SVIZZERA

*Flat tax per il canton Obvaldo*

Con un referendum popolare indetto lo scorso 16 dicembre i cittadini del cantone di Obvaldo hanno dato corso all'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2008, della cd. flat tax a livello cantonale (l'imposta federale diretta resta invece invariata).

Il nuovo sistema cantonale prevederà, per le persone fisiche, accanto all'aliquota unica pari all'1,8%, una no tax area per i redditi sotto i 10 mila franchi svizzeri. Il carico fiscale complessivo per una persona fisica, tenuto conto degli effetti del cd. "moltiplicatore" e dell'imposta a livello federale non dovrebbe superare l'aliquota complessiva del 13%.

Si segnala inoltre che per le imprese vi sarà un taglio dell'imposta cantonale sugli utili, che così passa dal 6,6% al 6%, con un carico fiscale effettivo del 12% circa (tenuto conto dell'imposta federale e del regime di deducibilità delle imposte dal reddito).

Con questa decisione Obvaldo diventa il cantone svizzero fiscalmente più vantaggioso, superando la precedente proposta di un sistema regressivo, cioè decrescente all'aumentare del reddito, avente lo scopo di favorire la residenza dei contribuenti particolarmente abbienti. Tale proposta fu tuttavia ritenuta incostituzionale in quanto confliggente con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

L'effetto della "flat tax" per le persone fisiche desta interesse pure in altri cantoni, anche in una possibile prospettiva di affiancarsi al regime della cd. tassazione basata sul dispendio (a ciò aggiungendosi che anche a livello federale è stata proposta l'ipotesi di una tassazione unica per tutto il territorio elvetico).

Si segnala inoltre come l'approvazione della Riforma Fiscale II, a livello federale, ha sancito, almeno in parte, l'eliminazione della doppia tassazione degli utili societari, introducendo un regime di parziale esenzione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate (imposizione limitata al 60% del dividendo per le partecipazioni costituenti sostanza privata e al 50% per le partecipazioni detenute nella sfera d'impresa).

Infine, in materia di redditi da partecipazione in capo alle imprese commerciali, si segnala la riduzione delle soglie previste ai fini della participation exemption (Beteiligungszug), rispettivamente, dal 20% al 10% e da 2 milioni a 1 milione di franchi.

## NUOVA ZELANDA

### Riforma delle limited partnerships

Il Governo neozelandese ha approvato un progetto di

riforma delle limited partnerships (strutture societarie simili alla società in accomandita semplice, prive di personalità giuridica).

In particolare, l'obiettivo della riforma è la creazione di un efficiente veicolo societario al fine di aumentare la competitività della Nuova Zelanda a livello internazionale.

Le caratteristiche della nuova LP neozelandese saranno molto simili a quelle delle LP ed LLP inglesi, e consisteranno:

- nel regime di responsabilità limitata in capo al socio accomandante (limited partner);
- nel regime di responsabilità illimitata in capo al socio accomandatario;
- nel regime di completa trasparenza fiscale (il reddito della LP viene direttamente imputato in capo ai partners e soggetto ad imposizione a seconda della natura e dell'attività esercitata dagli stessi).

## CINA

### Disposizioni attuative della riforma fiscale

Il 16 marzo 2007 è stata approvata la nuova Company Income Tax Law, che ha unificato il regime fiscale delle società a partecipazione straniera (FIEs) e Cinesi. La nuova aliquota comune è pari al 25% (cfr. Veco Tax News n. 1/2007).

Dal 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore le disposizioni attuative che integrano la portata della riforma fiscale e ne

chiariscono importanti aspetti applicativi.

È stata confermata l'abrogazione dell'agevolazione fiscale per le FIE produttive, i.e. i due anni di esenzione più tre ad aliquota ridotta del 50%. È comunque prevista una grandfathering clause a favore sia delle società che già godono del beneficio, sia di quelle che pur non fruedone sono state costituite prima dell'approvazione della nuova normativa.

Anche per le Special Economic Zones (SEZ) il passaggio alla nuova aliquota unica avverrà in maniera graduale su 5 anni (aliquota del 18% nel 2008, 20% nel 2009, 22% nel 2010, 24% nel 2011, 25% nel 2012). Sono invece preservati gli incentivi a favore della localizzazione in regioni occidentali della Cina.

Le aziende innovative e a alta tecnologia manterranno invece un'aliquota fiscale fortemente agevolata (15% invece del 25%).

In materia di deducibilità delle spese, le disposizioni applicative prevedono limiti alla deduzione di spese di rappresentanza e rigorosi parametri in materia di transfer pricing.

Infine, la ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti stranieri è ridotta dal 20% al 10%, allineata alla ritenuta prevista su pagamenti di interessi e royalties e altri redditi di fonte cinese. È invece confermata l'esenzione precedentemente concessa ai dividendi corrisposti a società straniere dalle loro controllate cinesi, e l'agevolazione per il reinvestimento di profitti.